

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

18 gennaio 2000 *

Nella causa T-290/97,

Mehibas Dordtselaan BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Pierre Bos, Jasper Helder e Marco Slotboom, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Jules Stuyck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 1997, C (97) 2331, contenente diniego di accoglimento di una domanda, presentata dal Regno dei Paesi Bassi, di rimborso di prelievi agricoli a favore della ricorrente,

* Lingua processuale: l'olandese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e signora P. Lindh, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 maggio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

- 1 L'art. 13, n. 1, del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1430/79»), nella versione risultante dall'art. 1, n. 6, del regolamento del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che modifica il regolamento n. 1430/79 (GU L 286, pag. 1), recita:

«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari (...) derivanti da circostanze che non implicino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato».

- 2 L'art. 905, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2454/93»), prevede quanto segue:

«La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso.

La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato.

Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari».

- 3 L'art. 907 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio oppure non la giustifica.

La decisione deve essere presa entro sei mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2. Quando la

Commissione debba chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari per poter deliberare, il termine di sei mesi è prorogato del tempo intercorrente tra la data di invio da parte della Commissione della richiesta di elementi d'informazione complementari e la data in cui questi ultimi pervengono alla Commissione».

- 4 Ai sensi dell'art. 909 del medesimo regolamento:

«Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole alla domanda di rimborso o di sgravio».

I fatti all'origine della controversia

- 5 La ricorrente, la Mehibas Dordtselaan BV (già denominata Expeditie-en Controlebedrijf Codirex BV), è uno spedizioniere doganale del porto di Rotterdam.
- 6 Tra il febbraio 1981 e il giugno 1983 effettuava 98 dichiarazioni doganali relative ad importazioni, da parte dell'impresa Ruva BV (in prosieguo: la «Ruva»), di pezzi di pollame. Tali dichiarazioni venivano effettuate sulla scorta di fatture

prodotte dalla Ruva e comportavano la riscossione di prelievi agricoli. Le merci di cui trattasi venivano poste in libera pratica nella Comunità.

- 7 Nel corso del 1984 l'amministrazione finanziaria olandese scopriva che le fatture prodotte dalla Ruva erano fraudolente. In realtà il valore delle merci importate era più elevato e pertanto avrebbero dovuto essere versati prelievi agricoli di maggior importo.
- 8 Di conseguenza nell'ottobre del 1986 le autorità doganali olandesi invitavano la ricorrente a versare prelievi agricoli supplementari, domanda cui essa ottemperava per un importo di HFL 677 476 (in prosieguo: i «prelievi controversi»).
- 9 Il 29 ottobre 1990 la ricorrente presentava alle autorità olandesi una domanda volta ad ottenere il rimborso dei prelievi controversi. Le dette autorità trasmettevano la domanda alla Commissione con lettera 29 aprile 1994 ricevuta il 16 maggio 1994, affinché essa stabilisse se la concessione di un rimborso era giustificato ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
- 10 Con decisione 14 novembre 1994 la Commissione si è pronunciata nel senso che la detta domanda di rimborso non era giustificata.
- 11 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 1995 la ricorrente ha proposto un ricorso volto all'annullamento della decisione 14 novembre 1994 (causa T-89/95).
- 12 Il 31 maggio 1996 la Commissione, alla luce della sentenza del Tribunale 9 novembre 1995 nella causa T-346/94, France-aviation/Commissione (Racc.

pag. II-2841; in prosieguo: la «sentenza France-aviation») ha proceduto all'abrogazione della propria decisione 14 novembre 1994.

- 13 La Commissione ha informato le autorità olandesi della detta abrogazione con lettera 4 giugno 1996, nella quale osservava che, alla luce della sentenza France-aviation, ogni domanda di rimborso di dazi all'importazione doveva essere accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato attestava di aver preso conoscenza della pratica trasmessa dalle autorità nazionali e dichiarava eventualmente di non aver nulla da aggiungere (in prosieguo: la «dichiarazione relativa alla pratica»). Osservando che la domanda di rimborso 29 aprile 1994 non era «né valida né ricevibile» in quanto non era accompagnata da una dichiarazione relativa alla pratica, la Commissione invitava altresì le autorità olandesi a trasmetterle la detta dichiarazione firmata dalla ricorrente.

- 14 Il 17 ottobre 1996 la ricorrente rinunciava agli atti nella causa T-89/95, che veniva cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 17 dicembre 1996.

- 15 Con lettera 10 dicembre 1996 le autorità doganali olandesi comunicavano alla ricorrente che la Commissione, alla luce della sentenza France-aviation, aveva ricondotto la decisione 14 novembre 1994 e che, in forza della detta sentenza, le domande di rimborso dovevano essere accompagnate da una dichiarazione relativa alla pratica. Di conseguenza esse invitavano la ricorrente a trasmettere siffatto documento.

- 16 Con lettera 6 febbraio 1997 la ricorrente inviava alle autorità olandesi la dichiarazione richiestale nonché osservazioni sulle conseguenze che a suo parere dovevano derivare dalla sentenza France-aviation relativamente alla sua domanda di rimborso. Essa chiedeva altresì alle dette autorità di allegare alla nuova pratica da trasmettere alla Commissione il ricorso e la replica da essa depositati nella causa T-89/95.

- 17 Con lettera 17 febbraio 1997 le autorità olandesi presentavano alla Commissione una nuova domanda di rimborso contenente tali elementi.
- 18 Con decisione 22 luglio 1997, C (97) 2331, rivolta al Regno dei Paesi Bassi, la Commissione ha comunicato che la detta domanda di rimborso non era giustificata (in prosieguo: la «decisione controversa»). Essa ha rilevato che il fatto che talune fatture risultino inesatte costituisce, per qualunque soggetto che effettui una dichiarazione in dogana, un rischio professionale inevitabile e non può di per sé essere considerato come una circostanza particolare. La Commissione ha altresì osservato che il fatto che i termini di recupero previsti dai diritti nazionali siano diversi nell'ipotesi in cui sussistano atti passibili di azioni giudiziarie sanzionatorie non può configurare una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

Il procedimento e le conclusioni delle parti

- 19 In tale contesto, con atto introduttivo depositato nella Cancelleria del Tribunale il 10 novembre 1997, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 20 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
- 21 Le parti hanno svolto le loro difese ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 4 maggio 1999.

22 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione controversa;

- condannare la Commissione alle spese.

23 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

24 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi: il primo riguarda la trasgressione del regolamento n. 2454/93, l'abuso di potere e la violazione del principio della certezza del diritto, il secondo concerne la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, il terzo è relativo alla violazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 e il quarto all'inadempimento dell'obbligo di motivazione.

Il primo motivo, in tema di trasgressione del regolamento n. 2454/93, abuso di potere e violazione del principio della certezza del diritto

Argomenti delle parti

- 25 La ricorrente osserva che, nel momento in cui ha presentato la prima domanda di rimborso, il regolamento n. 2454/93 non esigeva la presentazione di una dichiarazione relativa alla pratica. Fondandosi sulla sentenza della Corte 26 ottobre 1994, causa C-430/92, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-5197, punto 19), essa sostiene che, siccome tale domanda era completa, il termine di sei mesi previsto all'art. 907 del detto regolamento ha cominciato a decorrere il giorno in cui la Commissione l'ha ricevuta, e cioè il 16 maggio 1994. Poiché il 31 maggio 1996 la Commissione ha ricondotto la decisione 14 novembre 1994, se ne dovrebbe concludere che essa ha omesso di pronunciarsi sulla prima domanda di rimborso entro il termine impartito e, pertanto, che le autorità olandesi dovevano, in forza dell'art. 909 del regolamento n. 2454/93, procedere al rimborso dei prelievi controversi. In udienza la ricorrente ha precisato che, siccome la decisione della Commissione 14 novembre 1994 è stata emanata due giorni prima della scadenza del termine di sei mesi, dopo la decisione di abrogazione 31 maggio 1996 essa disponeva solo di due giorni per pronunciarsi sulla domanda di rimborso e si è quindi essa stessa posta nell'impossibilità di emanare una nuova decisione.
- 26 La ricorrente afferma poi che la Commissione non poteva esigere la presentazione di una seconda domanda di rimborso contenente una dichiarazione relativa alla pratica. Essa sviluppa tre argomenti a sostegno di tale affermazione.
- 27 In primo luogo, tale obbligo non deriverebbe dalla sentenza France-aviation. Infatti per conformarsi al principio del rispetto del contraddittorio nell'ambito dei rimborsi di dazi doganali sancito dalla detta sentenza, sarebbe stato sufficiente che la Commissione, conformemente all'art. 905, punto 2, del regolamento n. 2454/93, invitasse le autorità olandesi a sentirla.

- 28 In secondo luogo, essa afferma che la Commissione non poteva subordinare la presentazione di domande di rimborso di dazi all'importazione ad una nuova condizione se non in modo chiaro e preciso (sentenze della Corte 9 luglio 1981, causa 169/80, *Gondrand Frères*, Racc. pag. 1931, punto 17, e del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, *Tagaras/Corte di giustizia*, Racc. pag. II-53, punto 40), cioè modificando il regolamento n. 2454/93. Tale modifica sarebbe stata del resto effettuata successivamente con il regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12/97, recante modificazione del regolamento n. 2454/93 (GU 1997, L 9, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 12/97»). Essa precisa che, dal momento che tale regolamento è entrato in vigore solo il 20 gennaio 1997, esso non poteva però essere applicato al caso di specie.
- 29 In terzo luogo, e a prescindere da ogni altra considerazione, la dichiarazione relativa alla pratica non garantirebbe agli interessati il diritto di essere sentiti. Infatti tale dichiarazione riguarderebbe unicamente la pratica trasmessa dalle autorità nazionali alla Commissione e verrebbe quindi effettuata prima dell'esame da parte di quest'ultima della domanda di rimborso. Ora, in forza della sentenza *France-aviation* (punto 36), la Commissione dovrebbe invitare le autorità nazionali a sentire l'interessato nell'ipotesi in cui essa abbia intenzione di respingere la detta domanda.
- 30 La Commissione sottolinea anzitutto di aver rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 907 del regolamento n. 2454/93. Infatti la prima domanda di rimborso le è pervenuta il 16 maggio 1994 ed è stata oggetto della decisione 14 novembre 1994. La seconda domanda di rimborso le è pervenuta il 25 febbraio 1997 ed è stata respinta il 22 luglio 1997.
- 31 La Commissione osserva poi che, anche se avesse omesso di emanare la propria decisione nel termine di sei mesi, conformemente all'art. 909 del regolamento n. 2454/93 sarebbe spettato alle autorità olandesi effettuare il rimborso dei prelievi controversi. La ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare la decisione delle dette autorità e non la decisione controversa.

- 32 La Commissione sottolinea del resto che essa era tenuta, in forza dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza *France-aviation* comportava, ivi compresi i rimborsi già decisi (sentenze della Corte 9 luglio 1981, cause riunite 59/80 e 129/80, *Turner/Commissione*, Racc. pag. 1883, punto 72, e 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, *Asteris e a./Commissione*, Racc. pag. 2181, punti 28 e 30). Nel caso di specie, dalla motivazione stessa della sentenza *France-aviation* (punto 39) emergerebbe che doveva essere avviato un nuovo procedimento sulla scorta di un fascicolo integrato dalle autorità olandesi e dalla ricorrente. Per tale motivo essa avrebbe ricondotto la decisione 14 novembre 1994 e invitato le autorità olandesi a trasmetterle una nuova domanda di rimborso comprensiva di una dichiarazione relativa alla pratica firmata dalla ricorrente, prima di emanare una nuova decisione nei sei mesi successivi al ricevimento di tale ultima domanda. La Commissione precisa che il meccanismo della dichiarazione relativa alla pratica consente di garantire che quest'ultima contenga le informazioni trasmesse sia dalle autorità doganali sia dall'interessato e costituisca pertanto un provvedimento adeguato a garanzia del diritto di quest'ultimo di essere sentito. Essa osserva in proposito che la sentenza *France-aviation* non le impone di procedere essa stessa all'audizione dell'interessato bensì semplicemente di pronunciarsi sulla scorta di una pratica completa. Infine essa osserva che nella lettera 4 giugno 1996 da essa inviata alle autorità olandesi è stato descritto in modo chiaro e preciso il meccanismo della dichiarazione relativa alla pratica e che, conformemente alla procedura definita dal regolamento n. 2454/93, tali autorità hanno poi correttamente informato la ricorrente.

Giudizio del Tribunale

- 33 Va osservato anzitutto che la Commissione ha correttamente effettuato l'abrogazione della decisione 14 novembre 1994 alla luce della sentenza *France-aviation* (v. ordinanza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-22/96, *Langdon/Commissione*, Racc. pag. II-1009, punto 12), in modo pienamente conforme ai principi di legittimità e di buona amministrazione.

- 34 Infatti in quella sentenza il Tribunale ha dichiarato che l'operatore economico che chiede il rimborso di dazi doganali ha il diritto di essere sentito nel corso dell'iter volto all'emanazione di una decisione fondata sull'art. 13 del regolamento n. 1430/79 e che la violazione di tale diritto e quindi del principio del contraddittorio comporta l'annullamento della detta decisione (v. punti 34-40). Come emerge dalla motivazione della decisione della Commissione 31 maggio 1996, quest'ultima ha abrogato la decisione 14 novembre 1994 proprio perché l'iter seguito per l'adozione era lo stesso di quello considerato non conforme al principio del contraddittorio nella sentenza *France-aviation* e tale decisione era stata impugnata con ricorso d'annullamento pendente dinanzi al Tribunale. Inoltre va rilevato che, nell'ambito di tale ultimo ricorso, la ricorrente affermava che la decisione era illegittima in quanto, in particolare, non era stato rispettato il diritto di essere sentiti.
- 35 Si deve poi rilevare che gli argomenti della ricorrente sollevano due questioni principali relativamente al potere della Commissione di emanare una nuova decisione sulla domanda di rimborso della ricorrente dopo la decisione di abrogazione del 31 maggio 1996 e alla regolarità della modalità di adozione della decisione controversa.

1) Sul potere della Commissione di emanare una nuova decisione dopo la decisione di abrogazione del 31 maggio 1996

- 36 Va rilevato che la Commissione ha espressamente riconosciuto, nella decisione 31 maggio 1996, che l'abrogazione della decisione 14 novembre 1994 era motivata dall'illegittimità di quest'ultima (v. ordinanza *Langdon/Commissione*, già citata, punto 12). D'altra parte la detta abrogazione ha avuto efficacia retroattiva (sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, *Antillean Rice Mills e a./Commissione*, Racc. pag. II-2305, punto 61, e 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/83 e T-484/83, *Exporteurs in levende varkens e a./Commissione*, Racc. pag. II-2941, punto 46). Inoltre si deve ricordare che la ricorrente stessa ha ammesso che, in conseguenza della decisione di abrogazione 31 maggio 1996, essa non aveva più interesse ad ottenere l'annullamento della decisione 14 novembre 1994 e pertanto ha rinunciato agli atti nella causa T-89/95.

- 37 Spettava quindi alla Commissione, conformemente al principio di legittimità, emanare una nuova decisione in merito alla domanda di rimborso della ricorrente, nell'ambito del procedimento previsto dal regolamento n. 2454/93, dopo aver posto quest'ultima in grado di avvalersi del diritto di essere sentita.

2) Sulle modalità di emanazione della decisione controversa

- 38 Anzitutto va rilevato che, analogamente alla situazione che si sarebbe prodotta se la decisione 14 novembre 1994 fosse stata dichiarata invalida dal giudice comunitario, spettava alla Commissione riesaminare l'applicabilità dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 alle circostanze del caso di specie, consentendo alla ricorrente di avvalersi del diritto di essere sentita, dato che il termine ex art. 907 del regolamento n. 2454/93 iniziava a decorrere dalla data della decisione di abrogazione della decisione 14 novembre 1994, cioè il 31 maggio 1996 (sentenza della Corte 7 settembre 1999, causa C-61/98, De Haan Beheer, Racc. pag. I-5003, punto 48).
- 39 Nel caso di specie la decisione controversa è stata emanata il 22 luglio 1997, cioè più di sei mesi dopo la decisione di abrogazione 31 maggio 1996. Tuttavia occorre osservare che la Commissione aveva invitato le autorità olandesi a chiedere le osservazioni della ricorrente sin dal 4 giugno 1996 e che queste ultime le sono state trasmesse solo il 17 febbraio 1997. Ora, conformemente all'art. 907, secondo comma, del regolamento n. 2454/93, il tempo intercorrente tra queste due date non deve essere preso in considerazione per il conteggio del termine di sei mesi di cui alla prima frase del medesimo comma. Ne risulta che la Commissione ha emanato la decisione controversa nel termine che le era impartito dal regolamento n. 2454/93.
- 40 Tuttavia va rilevato che il procedimento in esito al quale la Commissione ha emanato la decisione controversa era viziato da irregolarità.

- 41 In primo luogo, sebbene il rigetto della prima domanda di rimborso della ricorrente fosse esclusivamente motivato, nella decisione 14 novembre 1994, con l'insussistenza di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, emerge dagli atti di causa, in particolare dalla lettera che la Commissione ha inviato alle autorità doganali olandesi il 4 giugno 1996, che in questo caso essa ha considerato che la prima domanda non era «né valida né ricevibile» perché non era corredata da una dichiarazione relativa alla pratica. Ora è assodato che alla data in cui tale domanda è stata presentata la produzione di un documento del genere non era affatto richiesta.
- 42 Infatti, pur essendo esatto che il regolamento n. 12/97 ha aggiunto una disposizione all'art. 905 del regolamento n. 2454/93, in forza della quale la pratica inviata alla Commissione deve contenere la detta dichiarazione, cionondimeno esso è entrato in vigore solo il 20 gennaio 1997 e la nuova disposizione non poteva essere applicata alla prima domanda di rimborso della ricorrente.
- 43 Ne deriva che la Commissione, sottoponendo così retroattivamente la prima domanda di rimborso di dazi della ricorrente a una nuova condizione di ricevibilità, non solo ha travalicato i limiti dei poteri conferitile dal regolamento n. 2454/93, ma ha altresì disatteso il principio della certezza del diritto.
- 44 In secondo luogo si deve rilevare che la funzione della dichiarazione relativa alla pratica istituita dalla Commissione risponde solo parzialmente ai principi posti dalla sentenza *France-aviation*. Infatti essa consente unicamente all'operatore economico che chiede un rimborso - e che non ha necessariamente partecipato alla preparazione dell'incartamento trasmesso alla Commissione dalle autorità nazionali competenti - di accertarsi che la detta pratica sia completa ed aggiungervi eventualmente gli elementi che ritenga utili. Benché ciò consenta quindi all'interessato di avvalersi efficacemente del diritto di essere sentito nel corso della prima fase del procedimento amministrativo, che si svolge a livello nazionale, viceversa non garantisce affatto il rispetto dei diritti della difesa nella seconda fase del medesimo procedimento, la quale si svolge dinanzi alla

Commissione, dopo che le autorità nazionali le hanno trasmesso la pratica. La dichiarazione viene infatti presentata in un momento in cui la Commissione non ha ancora avuto l'occasione di esaminare la situazione dell'interessato né, a maggior ragione, di pronunciarsi provvisoriamente sulla domanda di rimborso.

- 45 Ora, dalla sentenza *France-aviation* si desume che il diritto di essere sentiti in un procedimento come quello di cui è causa dev'essere garantito nell'ambito delle due fasi. Infatti, al punto 36 della detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione, quando intende respingere la domanda di rimborso di un operatore economico perché responsabile di una negligenza manifesta mentre le autorità nazionali competenti hanno proposto di accordarne il beneficio sottolineando che nessuna negligenza poteva essere addebitata all'interessato, deve accertarsi che quest'ultimo sia sentito dalle dette autorità. Il Tribunale ha confermato questa posizione in sentenze successive, in casi in cui veniva addebitata all'operatore economico che chiedeva un rimborso unicamente una semplice mancanza di diligenza (sentenze del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T-42/96, *Eyckeler & Malt/Commissione*, Racc. pag. II-401, punto 85, e 17 settembre 1998, causa T-50/96, *Primex Produkte Import-Export e a./Commissione*, Racc. pag. II-3773, punto 68).
- 46 Effettivamente, il regolamento n. 2454/93 si limita a prevedere contatti tra l'interessato e l'amministrazione nazionale nonché tra quest'ultima e la Commissione (citare sentenze *France-aviation*, punto 30, e *Primex Produkte Import-Export e a./Commissione*, punto 58). Pertanto, stando alla normativa vigente, lo Stato membro è l'unico interlocutore della Commissione. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (v., in particolare, sentenze della Corte 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, *Paesi Bassi e a./Commissione*, Racc. pag. I-565, punto 44; 29 giugno 1994, causa C-135/92, *Fiskano/Commissione*, Racc. pag. I-2885, punto 39, e 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, *Commissione/Lisrestal e a.*, Racc. pag. I-5373, punto 21). Dato il potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'adottare una decisione in applicazione della clausola generale d'equità contemplata dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79, l'osservanza del diritto al contraddittorio va a maggior ragione garantita nei

procedimenti di sgravio e di rimborso dei dazi all'importazione (citate sentenze France-aviation/Commissione, punto 34, Eyckeler & Malt/Commissione, punto 77, e Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, punto 60).

- 47 Dalle considerazioni sin qui svolte emerge che la procedura seguita dalla Commissione per emanare la decisione controversa era viziata da irregolarità. Tuttavia esse potrebbero comportare l'annullamento della decisione controversa solo se, in mancanza di tali irregolarità, il procedimento avrebbe potuto portare ad un risultato diverso (v., nello stesso senso, sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite, 209-215 e 218/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. pag. 3125, punto 47, e 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 48; sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaerftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 243).
- 48 Nel caso di specie il fatto che la Commissione abbia considerato la prima domanda di rimborso di dazi della ricorrente come «né valida né ricevibile» era irrilevante. Infatti, come il Tribunale ha osservato sopra, la Commissione disponeva comunque del termine di sei mesi di cui all'art. 907 del regolamento n. 2454/93 per prendere una nuova decisione, atteso che tale termine cominciava a decorrere dalla decisione di abrogazione 31 maggio 1996 maggiorato del tempo trascorso per consentire alla ricorrente di avvalersi del diritto di essere sentita.
- 49 D'altra parte, non solo la ricorrente ha potuto controllare che la pratica inviata alla Commissione fosse completa e aggiungervi eventuali elementi, ma altresì far valere efficacemente il proprio punto di vista poiché, al momento della presentazione della seconda domanda, essa conosceva già la posizione provvisoria della Commissione, espressa da quest'ultima nella decisione 14 novembre 1994. La ricorrente ha del resto riconosciuto in udienza di aver potuto pienamente esprimersi e che il suo diritto di essere sentita era stato rispettato nel caso di specie.

- 50 Alla luce di tali circostanze non è stato provato che, in mancanza delle irregolarità rilevate nel caso di specie, il procedimento avrebbe potuto portare a una decisione diversa dalla decisione controversa. Pertanto il primo motivo va respinto.

Sul secondo motivo, concernente la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

- 51 La ricorrente sostiene che la decisione controversa trasgredisce il principio della tutela del legittimo affidamento in quanto la Commissione ha fatto sorgere nei suoi confronti un'aspettativa fondata di rimborso dei prelievi controversi. Essa sviluppa tre argomenti a sostegno di tale secondo motivo.
- 52 Essa ricorda, in primo luogo, che la Commissione ha rimesso in discussione la ricevibilità della sua domanda iniziale di rimborso ricevuta il 16 maggio 1994, per il motivo che non comprendeva una dichiarazione relativa al fascicolo, solo il 31 maggio 1996. Ne deduce che era legittimata a ritenere che la detta domanda fosse stata validamente presentata.
- 53 In secondo luogo, essa ritiene di aver potuto dedurre dall'abrogazione della decisione 14 novembre 1994 che la Commissione aveva omesso di pronunciarsi sulla prima domanda di rimborso entro il termine impartito dal regolamento n. 2454/93 e aspettarsi che le autorità olandesi effettuassero pertanto il rimborso dei prelievi controversi.

- 54 In terzo luogo, essa osserva che, nell'ambito della causa T-89/95, aveva chiesto l'annullamento della decisione 14 novembre 1994 per il motivo che era stata autenticata in modo irregolare. Ora, il 4 settembre 1995 l'agente della Commissione responsabile della pratica avrebbe dichiarato al suo legale, nel corso di una conversazione telefonica, che la detta decisione era effettivamente oggetto di un vizio di forma e che la Commissione era pertanto disposta ad un amichevole componimento della questione. Essa ne conclude che poteva legittimamente credere di aver ottenuto soddisfazione e che la Commissione avrebbe accolto la domanda di rimborso.
- 55 La Commissione replica che la ricorrente non poteva legittimamente credere che la prima domanda di rimborso fosse fondata e che sarebbe stata quindi accolta.
- 56 Essa sottolinea di aver abrogato la decisione 14 novembre 1994 in un termine ragionevole, dopo aver preso conoscenza della sentenza France-aviation e accertato che la procedura che aveva condotto alla sua emanazione non era conforme al diritto comunitario.
- 57 La Commissione ricorda altresì che, in considerazione della sentenza France-aviation, essa doveva pronunciarsi nuovamente sulla domanda di rimborso della ricorrente accertandosi che quest'ultima potesse esercitare il diritto di essere sentita.
- 58 Infine la Commissione ammette che, nell'ambito della causa T-89/95, il suo agente aveva dichiarato che la decisione 14 novembre 1994 era stata irregolar-

mente autenticata. Contesta invece che esso abbia dichiarato la disponibilità a transigere per tale motivo. Il 13 ottobre 1995 il suo agente avrebbe avuto una seconda conversazione telefonica con il legale della ricorrente, nel corso della quale avrebbe affermato che l'abrogazione della detta decisione dipendeva dall'esito della causa C-286/95 P pendente dinanzi alla Corte, avente ad oggetto un ricorso contro la sentenza del Tribunale 29 giugno 1995 nella causa T-37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1901), e concernente un vizio di forma identico. Essa avrebbe poi abrogato tale decisione per un motivo diverso, inerente al rispetto del contraddittorio imposto dalla sentenza France-aviation.

Giudizio del Tribunale

- 59 Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria ha suscitato aspettative fondate (sentenze della Corte 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products/Commissione, Racc. pag. 1155, punto 44, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 26; sentenza del Tribunale 17 dicembre 1998, causa T-203/96, Embassy Limousines & Services/Parlamento, Racc. pag. II-4239, punto 74, e Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, già citata, punto 148). Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione (sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, causa T-571/93, Lefebvre e a./Commissione, Racc. pag. II-2379, punto 72, e 29 gennaio 1998, causa T-113/96, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-125, punto 68).
- 60 Va osservato che gli argomenti sollevati dalla ricorrente non dimostrano affatto che la Commissione le abbia garantito in modo preciso che avrebbe ottenuto il rimborso dei prelievi controversi.

- 61 In primo luogo, benché la Commissione fosse legittimata a ritenere che la prima domanda di rimborso era ricevibile (v. supra, punti 41 e 42), essa non ne poteva concludere che la concessione del rimborso richiesto era giustificata. Infatti, come il Tribunale ha già osservato ai punti 36 e 37, in esito all'abrogazione della decisione 14 novembre 1994 la Commissione doveva avviare nuovamente il procedimento amministrativo ed emanare una nuova decisione dopo averle consentito di esercitare il diritto di essere sentita.
- 62 In secondo luogo, la ricorrente non poteva inferire dall'abrogazione della decisione 14 novembre 1994 che la Commissione aveva ommesso di pronunciarsi nel termine stabilito di sei mesi. Infatti, come il Tribunale ha dichiarato ai punti 38 e 39, dopo la decisione di abrogazione 31 maggio 1996 la Commissione doveva prendere una nuova decisione sulla domanda di rimborso della ricorrente dopo aver consentito a quest'ultima di avvalersi del diritto di essere sentita, atteso che il termine dell'art. 907 del regolamento n. 2454/93 cominciava a decorrere dalla decisione di abrogazione 31 maggio 1996.
- 63 Infine, il Tribunale rileva che non è stato provato che la Commissione, nell'ambito della causa T-89/95, abbia fornito alla ricorrente l'assicurazione che sarebbe stata accolta la domanda di rimborso nell'ambito di una transazione. Va osservato inoltre che, anche qualora la decisione 14 novembre 1994 fosse stata annullata dal Tribunale a causa di una irregolarità commessa in sede di autenticazione, la Commissione avrebbe potuto emanare una nuova decisione sulla domanda dopo aver corretto il vizio di forma rilevato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/95, *Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione*, Racc. pag. II-931, punto 98).
- 64 Ne consegue che il motivo di violazione del principio della tutela del legittimo affidamento va respinto.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79

Argomenti delle parti

65 La ricorrente afferma che la Commissione ha trasgredito l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 dichiarando che non era giustificato il rimborso dei prelievi controversi in forza della detta disposizione pur essendo presenti i presupposti per l'applicazione della medesima.

66 Con riferimento al punto 34 della sentenza *France-aviation*, la Commissione ribatte che l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 le attribuisce un ampio potere discrezionale e che pertanto solo gli errori manifesti di valutazione possono essere sanzionati dal giudice comunitario. Ora, nel caso di specie essa non avrebbe commesso nessun errore. Aggiunge che, pur sussistendo i presupposti d'applicazione di tale disposizione, il soggetto passivo non fruisce di un diritto automatico al rimborso.

— Sull'esistenza di una situazione particolare

67 La ricorrente adduce l'esistenza di due elementi che avrebbero dovuto condurre la Commissione a rilevare l'esistenza di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

68 Essa sottolinea, in primo luogo, che il diritto olandese che si applicava al momento dei fatti controversi sottoponeva il recupero dei dazi all'importazione ad un termine di prescrizione di tre anni e il recupero dei prelievi agricoli ad un termine di prescrizione di 30 anni. Nel diritto doganale comunitario tale termine sarebbe invece di tre anni in ambedue i casi [(art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento (GU L 197, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1697/79»)]. Essa precisa che, se nel caso di specie fosse stato applicato un termine triennale, non sarebbe più stato possibile reclamare il pagamento dei prelievi controversi. Essa osserva altresì che, a differenza del diritto doganale comunitario, il diritto olandese prevedeva che il mandante e il mandatario erano corresponsabili del recupero dei dazi all'importazione, mentre in materia di prelievi agricoli poteva sorgere unicamente la responsabilità del mandatario. La ricorrente ha precisato in udienza che le autorità olandesi non potevano comunque effettuare il recupero dei prelievi controversi presso la Ruva, dato che tale società era nel frattempo divenuta insolvente ed era stata dichiarata fallita. Per i medesimi motivi la ricorrente non avrebbe potuto rivalersi nei confronti della Ruva. In fin dei conti, le conseguenze di tale fallimento dovrebbero essere sopportate dalla Comunità.

69 Essa ricorda in secondo luogo che l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 stabilisce le condizioni alle quali le autorità nazionali possono rinunciare ad effettuare il recupero dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione che non sono stati riscossi. Essa precisa che, secondo la giurisprudenza, tali condizioni sono soddisfatte quando un «operatore economico dichiara in buona fede elementi che, pur essendo inesatti o incompleti, sono i soli che poteva ragionevolmente conoscere o ottenere e, pertanto, far figurare nella dichiarazione doganale» (sentenza della Corte 26 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277, punto 29).

70 La ricorrente osserva inoltre che nella sentenza 1° aprile 1993, C-250/91, Hewlett Packard France (Racc. pag. I-1819, punto 46), la Corte ha dichiarato che i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 dovevano essere valutati alla luce di quelli ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Essa

ne conclude che la Commissione è tenuta ad accogliere una domanda di rimborso ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 quando l'interessato fa valere circostanze analoghe a quelle prese in considerazione nell'ambito dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

71 Ora, tali circostanze sussisterebbero nel caso di specie. Infatti le autorità olandesi avrebbero riconosciuto in modo costante che, nelle dichiarazioni doganali, essa aveva indicato in buona fede i dati relativi alle importazioni della Ruva. Del resto, i dati contenuti nelle dichiarazioni sarebbero stati gli unici che essa potesse conoscere o ottenere. Infatti, per effettuare le dichiarazioni, essa avrebbe presentato le fatture emesse dalla Ruva ad un certo numero di enti ufficiali e questi non avrebbero in nessun caso emesso dubbi sull'esattezza degli importi ivi indicati. Del resto le autorità olandesi avrebbero scoperto il comportamento fraudolento della Ruva solo in esito ad un'indagine approfondita, espletata con mezzi di cui la ricorrente non disponeva. Analogamente, non avendo accesso alla contabilità della Ruva, essa non avrebbe potuto materialmente controllare gli importi indicati nelle fatture della detta società.

72 La Commissione sostiene che la ricorrente afferma a torto che la normativa doganale comunitaria garantisce un trattamento identico per i dazi all'importazione e per i prelievi agricoli. Essa osserva a questo proposito, che sebbene l'art. 2 del regolamento n. 1697/79 non distingua in alcun modo fra le due categorie di dazi, l'art. 3 del medesimo regolamento dispone invece che, qualora le autorità competenti non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi a causa di un atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva, l'azione di recupero dei dazi non riscossi si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri. Essa sottolinea altresì che la Corte ha dichiarato che le disposizioni dell'art. 3 del regolamento n. 1697/79 dovevano essere interpretate con riferimento al diritto nazionale (sentenza della Corte 27 novembre 1991, causa C-273/90, Meico-Fell, Racc. pag. I-5569, punto 12). Ne conclude che le discordanze tra le normative sono normali e pertanto non costituiscono una situazione particolare ex art. 13 del regolamento n. 1430/79.

- 73 La Commissione contesta poi che la natura fraudolenta delle fatture emesse dalla Ruva possa costituire una situazione particolare che giustifichi il suo rimborso dei prezzi controversi. Essa ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'importatore in buona fede deve accollarsi il pagamento dei dazi doganali per l'importazione di una merce rispetto alla quale l'esportatore abbia commesso un illecito doganale (sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos, Racc. pag. I-4209, punti 55-61). Il rischio di un'azione di recupero incomberebbe infatti all'importatore e spetterebbe a quest'ultimo adottare, nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro detto rischio (sentenza della Corte 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C-204/90, Faroe Seafood e a., Racc. pag. 2465, punto 14, e Pascoal & Filhos, già citata, punto 60). La Commissione precisa che, se così non fosse, l'importatore sarebbe indotto a non verificare più l'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell'esportatore, né la buona fede di quest'ultimo, il che darebbe luogo ad abusi (sentenza Pascoal & Filhos, già citata, punto 57).

— Sulla mancanza di frode o di negligenza manifesta

- 74 La ricorrente sostiene che nel caso di specie non può esserle addebitata nessuna frode, poiché in nessun modo è stata coinvolta nella falsificazione delle fatture della Ruva. Allo stesso modo, essa non sarebbe responsabile di nessuna negligenza manifesta poiché non poteva materialmente accertare la natura fraudolenta delle dette fatture (sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, già citata, punti 141 e 142). Omettendo di tener conto di questi elementi nella decisione controversa, la Commissione avrebbe contravvenuto all'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
- 75 La Commissione sottolinea che la mancanza di frode o di negligenza manifesta della ricorrente non è sufficiente per giustificare il rimborso dei prelievi controversi. Infatti essa avrebbe dovuto provare altresì l'esistenza di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

Giudizio del Tribunale

- 76 Si deve ricordare anzitutto che per giurisprudenza consolidata l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 costituisce una clausola equitativa generale destinata a comprendere le situazioni diverse da quelle che ricorrono più frequentemente nella pratica e che, al momento dell'adozione del regolamento potevano dar luogo ad una normativa particolare (sentenze della Corte 15 dicembre 1983, causa 283/82, Papierfabrik Schoellershammer, Racc. pag. 4219, punto 7, 26 marzo 1987, causa 58/86, Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, Racc. pag. 1525, punto 22, e 18 gennaio 1996, causa C-446/93, SEIM, Racc. pag. I-73, punto 41; sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, già citata, punto 132).
- 77 In particolare, tale articolo va applicato allorché le circostanze che caratterizzano il rapporto tra l'operatore economico e l'amministrazione sono tali che non sarebbe equo accollare al detto operatore un pregiudizio che normalmente non avrebbe subito (citate sentenze Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, punto 22, e Eyckeler & Malt/Commissione, punto 132).
- 78 Nell'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 la Commissione dispone di un margine di discrezionalità (sentenza France-aviation, sopra citata, punto 34), di cui è tenuta ad avvalersi contemperando l'interesse della Comunità a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e l'interesse dell'operatore economico in buona fede a non subire danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale (sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, sopra citata, punto 133).
- Sull'esistenza di una situazione particolare
- 79 Per quanto riguarda il primo elemento addotto dalla ricorrente, va rilevato che l'art. 3 del regolamento n. 1697/79 stabilisce espressamente che «qualora le

autorità competenti accertino di non aver potuto determinare l'importo esatto dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione legalmente dovuti per la merce in questione, a causa di un atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva [...] l'azione di recupero [...] si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri». Dal momento che, nell'ipotesi presa in considerazione da tale disposizione, viene espressamente previsto che il recupero dei dazi doganali viene effettuato sulla scorta delle modalità stabilite dal diritto nazionale, nelle altre ipotesi possono effettivamente prodursi discordanze tra una normativa nazionale e la normativa doganale comunitaria.

80 L'esistenza di siffatte discordanze è una circostanza di natura oggettiva che riguarda un numero indefinito di operatori economici, il che esclude che possa configurare una situazione particolare ai sensi del citato art. 13 (v. sentenza *Coopérative agricole d'approvisionnement des Aviron*s, già citata, punto 22).

81 La tesi della ricorrente, secondo cui non sarebbe stato possibile recuperare dalla Ruva i prelievi controversi atteso che nel frattempo essa era divenuta insolvente, non può essere condivisa. Basti osservare a questo proposito che l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 non ha, manifestamente, lo scopo di tutelare gli agenti doganali contro il fallimento dei loro clienti (v., nello stesso senso, la sentenza della Corte 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 230/83, *Van Gend & Loos/Commissione*, Racc. pag. 3763, punto 16).

82 Va disatteso altresì il secondo elemento addotto dalla ricorrente, secondo cui la natura fraudolenta delle fatture che le erano state rilasciate dalla Ruva costituirebbe una situazione particolare ai sensi del citato art. 13. La Commissione, ritenendo che tale fatto rientrasse nella categoria dei rischi professionali cui è esposto uno spedizioniere doganale per la natura stessa della sua attività, non ha commesso un manifesto errore di valutazione.

- 83 Infatti, per giurisprudenza costante la produzione, anche in buona fede, di documenti che poi risultano falsificati o inesatti non può costituire di per sé una situazione particolare che giustifichi uno sgravio o un rimborso dei dazi all'importazione (sentenza *Eyckeler & Malt/Commissione*, già citata, punto 162). L'agente doganale, per la natura stessa delle sue funzioni, è responsabile sia del pagamento di dazi all'importazione sia della regolarità dei documenti che egli presenta alle autorità locali (sentenza *Van Gend & Loos/Commissione*, già citata, punto 16), e i danni derivanti dalle irregolarità commesse dai suoi clienti non possono essere sostenuti dalla Comunità. La Corte ha infatti dichiarato che non costituiva una situazione particolare il fatto che i certificati di origine risultati successivamente invalidi fossero stati rilasciati dalle autorità doganali dei paesi indicati su detti certificati. Ciò fa parte dei rischi professionali inerenti all'attività di spedizioniere doganale.
- 84 Ora, nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad affermare di aver presentato in buona fede i documenti fraudolenti alle autorità doganali. Essa non ha addotto nessun elemento che consenta di ritenere che la frode di cui trattasi travalicasse il rischio commerciale normale cui essa è esposta.
- 85 Infine, per quanto riguarda il parallelo prospettato dalla ricorrente tra l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 e l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, si deve rilevare che, sebbene la Corte abbia dichiarato che tali due disposizioni perseguono la stessa finalità, quella di limitare il pagamento a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione ai casi in cui il siffatto pagamento è giustificato e compatibile con un principio fondamentale come il principio del legittimo affidamento, essa non ha però affermato che le due disposizioni coincidano. Essa si è limitata a considerare che l'evidenza dell'errore delle autorità competenti, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, corrisponde alla negligenza manifesta o alla frode, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, sicché le condizioni per l'applicazione di tale ultima disposizione devono essere valutate alla luce di quelle dell'art. 5, n. 2, già ricordato (sentenza *Eyckeler & Malt/Commissione*, già citata, punti 136 e 137).

- 86 La Commissione non ha pertanto commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che gli elementi addotti dalla ricorrente non configurassero una situazione particolare ex art. 13 del regolamento n. 1430/79.

— Sulla mancanza di frode e di negligenza manifesta

- 87 Dalla lettura dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 risulta che l'applicazione di tale articolo dipende da due condizioni cumulative, ossia l'esistenza di una situazione particolare e la mancanza di negligenza manifesta e di simulazione, cosicché basta che manchi una delle due condizioni perché debba rifiutarsi il rimborso dei dazi (sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-75/95, Günzler Aluminium/Commissione, Racc. pag. II-497, punto 54).
- 88 Ora, nella decisione controversa la Commissione ha dichiarato che la domanda di rimborso non era giustificata perché la ricorrente non aveva provato l'esistenza di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. La Commissione non era tenuta per tale motivo ad esaminare la seconda condizione, relativa alla mancanza di frode e di negligenza manifesta da parte della ricorrente.
- 89 Da quanto precede emerge che il terzo motivo, concernente la violazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, è infondato.

Sul quarto motivo, inerente all'inadempimento dell'obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

- 90 La ricorrente sostiene che la decisione controversa è viziata da mancanza di motivazione sotto due profili. In primo luogo, non indicherebbe i motivi per cui la Commissione ha ritenuto che la prima domanda di rimborso non era stata validamente presentata e poteva essere emanata una nuova decisione sulla detta domanda. La decisione controversa si sarebbe limitata a rilevare che tale domanda «non soddisfaceva i necessari requisiti». Ora, la ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che «tali requisiti» riguardavano la dichiarazione relativa al fascicolo solo leggendo la lettera inviata dalla Commissione alle autorità olandesi il 4 giugno 1996. Se le dette autorità non le avessero trasmesso una copia della detta lettera, essa non sarebbe stata in grado di difendere i propri interessi nell'ambito del presente procedimento. In secondo luogo, la decisione controversa non indicherebbe i motivi per cui il fatto che il diritto olandese sottoponga il recupero dei dazi all'importazione e dei prelievi agricoli a termini di prescrizione diversi non costituisce una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. Poiché la questione dei termini di recupero discriminatori non è mai stata sottoposta al vaglio del giudice comunitario, la Commissione avrebbe dovuto motivare la sua decisione su tale punto.
- 91 La Commissione replica che la decisione controversa è sufficientemente motivata. In primo luogo essa indicherebbe chiaramente che la decisione 14 novembre 1994 è stata abrogata alla luce della sentenza *France-aviation* in quanto il procedimento in esito al quale era stata emanata non aveva consentito alla ricorrente di avvalersi del diritto di essere sentita. In secondo luogo, poiché la Commissione non è competente per modificare o commentare i termini di recupero stabiliti dagli Stati membri nell'ipotesi in cui sussistano atti passibili di azioni giudiziarie repressive, la decisione controversa poteva limitarsi a rilevare che esistevano termini diversi e che tali differenze non costituivano una situazione particolare atta a giustificare il rimborso dei prelievi controversi.

Giudizio del Tribunale

- 92 Per giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di difendere i propri diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Infatti, l'accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le dette condizioni va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia [v., in particolare, sentenza della Corte 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e C-122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I-3873, punto 31, e sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-195/97, Kia Motors e Broekman Motorships/Commissione, Racc. pag. II-2907, punto 34].
- 93 La prima obiezione sollevata dalla ricorrente è priva di qualsiasi fondamento. Come essa stessa ha ammesso, essa è venuta a conoscenza della lettera 4 giugno 1996, con la quale la Commissione ha indicato alle autorità doganali olandesi che, per garantire il diritto dell'interessato di essere sentito, la domanda di rimborso o di sgravio deve essere corredata da una dichiarazione firmata da quest'ultimo in cui dichiara di aver preso conoscenza della pratica e di non aver nulla da aggiungere. In tale lettera la Commissione ha altresì precisato che la prima domanda di rimborso non era «né valida né ricevibile» perché mancava la dichiarazione relativa alla pratica. Gli stessi chiarimenti sono stati forniti alla ricorrente dalle autorità olandesi nella lettera 30 dicembre 1996. Pertanto, la ricorrente doveva necessariamente sapere che «i requisiti richiesti» cui si fa riferimento nella decisione controversa riguardavano la detta dichiarazione. Del resto il Tribunale rileva che sia tali due lettere sia la decisione controversa chiariscono che la decisione 14 novembre 1994 è stata abrogata alla luce della sentenza *France-aviation* per il motivo che il diritto della ricorrente di essere sentito non era stato garantito nel corso del procedimento amministrativo, che era stato impugnato con ricorso d'annullamento.

- 94 Si deve osservare altresì che la decisione controversa precisa espressamente che, nell'ipotesi in cui vi siano atti passibili di azioni giudiziarie repressive, il recupero dei dazi viene effettuato nei termini stabiliti dal diritto nazionale, con la conseguenza che possono prodursi divergenze e che tale fatto non configura una situazione particolare ex art. 13 del regolamento n. 1430/79. Tale chiarimento illustra in modo sufficiente che la Commissione considera che l'esistenza di regimi nazionali di deroga in materia costituisce una realtà giuridica che si applica in modo generale e oggettivo agli operatori interessati e che la situazione della ricorrente non è quindi affatto di natura particolare.
- 95 Da quanto precede si desume che il motivo di inadempimento dell'obbligo di motivazione è infondato.
- 96 Pertanto il ricorso va respinto.

Sulle spese

- 97 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese, in accoglimento delle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sosterrà tutte le spese.

Cooke

García-Valdecasas

Lindh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 gennaio 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R. García Valdecasas